

NFT: problematiche giuridiche attuali e prospettive future

E economy magazine.it/nft-problematiche-giuridiche-attuali-e-prospettive-future

Redazione Web

11 febbraio 2022



Con il termine “Non Fungible Token” (“**NFT**”) si fa riferimento a “certificati” che attestano, con un codice univoco, la proprietà digitale di oggetti virtuali non interscambiabili. In termini più tecnici, gli **NFT** sono token crittografici non fungibili e non riproducibili che identificano in modo univoco e sicuro un prodotto digitale creato su internet.

Gli **NFT** possono certificare qualsiasi **asset digitale**, quali **video**, audio, foto, opere d’arte, tweet. Prima dell’avvento della **blockchain** ogni contenuto presente su internet risultava riproducibile all’infinito, rendendo impossibile assicurarne l’autenticità e l’unicità nonché individuarne il proprietario originario. La memorizzazione degli **NFT** sulla **blockchain** consente, quindi, di salvaguardare tanto l’integrità quanto la paternità dei contenuti digitali (gli **NFT** non possono essere modificati o rimossi proprio perché “immagazzinati” sulla blockchain).

Sotto un profilo puramente tecnico, il processo di creazione di un **NFT** consiste nel salvataggio in formato digitale di un contenuto che viene poi tradotto in una sequenza di codici alfanumerici, successivamente memorizzata sulla blockchain così da poter tracciare

tutti i movimenti (i.e. le transazioni) del contenuto digitale, garantendo la costante identificazione dell'effettivo titolare che potrà dimostrare in ogni momento il suo diritto di proprietà su quell'asset.

Principali settori di utilizzo

Arte, abbigliamento, gaming e finanza rappresentano soltanto alcuni tra i principali settori in cui il ricorso agli **NFT** è sempre più diffuso.

In ambito artistico, il rischio della potenziale riproduzione di massa e della distribuzione online non autorizzata ha spinto numerosi artisti, mossi dall'esigenza di attribuire alle proprie opere il massimo grado di certezza in termini di autenticità e provenienza delle stesse, ad approcciarsi a questa nuova tecnologia, accelerando il processo di digitalizzazione artistica, oggi noto come "**crypto art**".

Nella **fashion industry**, gli NFT – oltre ad assicurare la tracciabilità di un determinato capo di abbigliamento – rappresentano uno snodo cruciale per la risoluzione di diverse criticità legate a questo settore, prime fra tutte la contraffazione e l'elevato impatto ambientale causato dai processi produttivi.

Infine, la cd. "tokenizzazione" ha altresì influenzato il settore del gaming – ove gli NFT vengono utilizzati al fine di "creare scarsità", ossia rendere unici determinati elementi presenti nel videogioco (quali ad esempio un'arma, un avatar o qualsiasi altro oggetto che può essere guadagnato o acquistato "**in-game**") – e della finanza, ove la rappresentazione digitale delle azioni costituisce un fenomeno in costante crescita.

Problematiche giuridiche legate all'uso degli NFT

L'utilizzo degli NFT potrebbe dar luogo a controversie giuridiche inerenti all'effettiva titolarità dei diritti di **proprietà intellettuale**.

Potrebbe, infatti, accadere che un soggetto **estraneo** alla **titolarità** di un'opera possa creare un NFT dell'opera stessa e cederlo a terzi, il tutto senza che il titolare dell'opera e dei diritti di proprietà intellettuale ad essa connessi vi abbia acconsentito. In questi casi, quindi, si configurerebbe un'ipotesi di violazione dei diritti di proprietà intellettuale spettanti all'autore dell'opera; un esempio ne è il recente contenzioso che vede coinvolto il noto regista **Quentin Tarantino** – che intenderebbe creare e vendere NFT relativi al film **Pulp Fiction** – e la società **Miramax Films** – che rivendica, per parte sua, i diritti di proprietà intellettuale sull'opera.

Un'altra potenziale criticità degna di menzione è quella relativa alla tutela del consumatore nell'ambito delle transazioni **B2C**. La normativa italiana in materia è infatti estremamente attenta alla tutela del consumatore che acquista un prodotto o servizio, anche tramite store online o applicazioni digitali, imponendo obblighi di trasparenza e chiarezza a carico del venditore e fornendo al consumatore i relativi strumenti di tutela.

In caso di transazioni aventi ad oggetto gli NFT, tali tutele non sempre potrebbero essere adeguatamente garantite, anche a causa della complessità della tecnologia che governa la transazione. Pertanto, inter alia, i termini e le condizioni che regolano l'acquisto, il principio di trasparenza a favore del consumatore e il diritto di recesso potrebbero non trovare immediata applicazione nel **mondo** degli NFT, **comportando** potenzialmente una compressione di alcuni **diritti**.

Prospettive future di regolamentazione

Sebbene la disciplina degli NFT non abbia ancora trovato sede in una normativa nazionale specifica, si potrebbe ritenere che questi possano rientrare nell'ambito di applicazione di **prescrizioni** già esistenti quali, ad esempio, la normativa in materia di antiriciclaggio; ciò anche alla **luce** della definizione di moneta virtuale introdotta dal decreto legislativo 125/2019.

Con riferimento, al panorama normativo europeo, nel mese di settembre 2020, la Commissione Europea ha pubblicato la proposta di Regolamento "**Markets in crypto-assets**" (**c.d. MiCA**) facente parte del "Pacchetto Finanza Digitale" che mira a disciplinare il mondo digitale delle "crypto attività". L'obiettivo di tale proposta è di garantire certezza del diritto e tutela degli stakeholder coinvolti, sostenere l'innovazione tecnologica e il suo impiego da parte delle imprese. Tale proposta, qualora gli NFT venissero ricompresi nel relativo ambito di applicazione, potrebbe rappresentare l'occasione per definire un unitario contesto normativo di riferimento.

Alla luce di quanto sopra e, in particolare, in ragione della complessità della tecnologia utilizzata nel mondo NFT sarà sicuramente necessario prevedere degli interventi finalizzati, da una parte, a garantire un'adeguata tutela degli interessi in gioco e dall'altra, a disciplinare le modalità di utilizzo di tali strumenti tenendo anche conto del peculiare contesto di riferimento.

A cura degli avvocati Alessandro Cavallanti e Mattia Salerno, Associate Partner di Pirola Pennuto Zei & Associati Intellectual Property & Information Technology Practice